

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata **Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita **in forma di Associazione riconosciuta**, l'Associazione **"Sant'Egidio Maria di San Giuseppe - Alta Formazione Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore"** in sigla **"Sant'Egidio Maria di San Giuseppe - Alta Formazione APS - ETS"**, (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di **Taranto**.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria e dovrà essere comunicato dal rappresentante legale dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'istituzione di sedi secondarie in altri Comuni potrà essere effettuata a seguito di delibera Assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Articolo 4) Finalità E Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett.a), d),f) g), h), i), k), l) ,m),n),p),q) r) s),t), u),v),w), D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e, in particolare, persegue la finalità di promuovere lo sviluppo sociale e culturale della collettività, a tal fine si provvederà a svolgere le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1

e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (**art.5 lett.a**) del d.lgs.117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art.5 lett.d**) del d.lgs.117/17);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**art.5 lett.f**) del d.lgs.117/17);

- formazione universitaria e post universitaria (**art.5 lett.g**) del d.lgs.117/17)

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**art.5 lett.h**) del d.lgs.117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (**art.5 lett.i**) del d.lgs.117/17);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso **rt.5 lett.k**) del d.lgs.117/17)

- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (**art.5 lett.l**) del d.lgs.117/17);

- servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore (**art.5 lett.m**) del d.lgs.117/17)

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni (**art.5 lett.n**) del d.lgs.117/17);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (**art.5 lett.p**) del d.lgs.117/17);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**art.5 lett.q**) del d.lgs.117/17);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti (**art.5 lett.r**)del d.lgs.117/17);

- agricoltura sociale , ai sensi dell'art.2 L.141/2015 s.m.i. (**art.5 lett.s**)del d.lgs.117/17),

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**art.5 lett.t**)del d.lgs.117/17);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**art.5 lett.u**)del d.lgs.117/17);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**art.5 lett.v**)del d.lgs.117/17);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**art.5 lett.w**)del d.lgs.117/17);

In particolare:

- ideazione, organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di formazione in proprio e per conto di enti pubblici e/o soggetti di diritto privato, con particolare attenzione all'acquisizione di competenze professionali e/o crediti formativi per le professioni regolamentate, alla riqualificazione sociale e professionale di soggetti svantaggiati, alla prevenzione della dispersione scolastica, compresa l'elaborazione di programmi di sviluppo delle competenze al fine di creare opportunità per lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills) e tecniche (hard skills) attraverso laboratori, attività extra-curricolari e stage, per facilitare l'avviamento al lavoro, alla partecipazione a programmi nazionali ed internazionali anche finalizzati alla gestione della transizione digitale e delle transizioni occupazionali;

-formazione universitaria e post-universitaria, anche mediante l'organizzazione di corsi di tale formazione, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento professionale, master e corsi di perfezionamento, in proprio e in convenzione con Enti pubblici e privati aventi la medesima finalità;

- progettazione, organizzazione, orientamento specialistico di secondo livello, orientamento legale e gestione di attività quali ad esempio: rimuovere ostacoli socio-economici e promuovere lo sviluppo personale e professionale dei minori, di qualsiasi età, inclusi i

diritti del bambino. Sostenere e promuovere i diritti dei bambini, con particolare attenzione al diritto di partecipare. Realizzare le azioni della Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia. Sostenere la salute mentale dei bambini post-pandemia. Coinvolgere attivamente i bambini nelle decisioni che li riguardano. Aumentare la comprensione dei diritti democratici sin dall'infanzia con particolare attenzione ai soggetti provenienti da contesti di forte disagio familiare, fornendo loro supporto educativo personalizzato, tutoraggio e supporto scolastico mirato per prevenire l'abbandono scolastico e migliorare le prestazioni accademiche, nonché attività finalizzate all'inserimento e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati quali, a titolo esemplificativo, disoccupati, inoccupati, lavoratori sospesi dal lavoro mediante il ricorso alla cassa integrazione guadagni, stranieri, minori in condizioni disagio sociale, beneficiari a vario titolo di misure di sostegno al reddito caratterizzate meccanismi di condizionalità, diaspore presenti sul territorio italiano;

- progettazione, organizzazione, orientamento specialistico, orientamento legale e gestione attività di contrasto alle discriminazioni di ogni tipo, tra le quali, a titolo esemplificativo quelle legate al genere, all'etnia, all'orientamento sessuale, anche attraverso opere ed eventi di sensibilizzazione e divulgazione;
- organizzazione e gestione in proprio e per conto di soggetti pubblici o privati di strutture assistenza socio-sanitaria per soggetti in condizioni di disagio sociale come minori, donne vittime di violenza e anziani, tra le quali a titolo esemplificativo: caso famiglia, comunità educative, gruppi-appartamento, centri diurni, comunità alloggio, comunità di pro accoglienza, strutture residenziali e semi-residenziali;
- ricerca e divulgazione scientifica, anche mediante l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, esposizioni, dibattiti, manifestazioni culturali, concerti, gruppi di atri ed altre iniziative assimilabili;
- editoria in proprio e per conto di terzi, compresa la pubblicazione di libri, periodici, bollettini di informazione, giornali e materiale audio-visivo, nonché di materiale didattico ivi inclusi contributi scientifici e rapporti periodici di informazione;
- erogazione di contributi a favore di soggetti svantaggiati, nella forma di premi di studio o laurea, di borse di studio, di concorsi e di altre iniziative assimilabili;
- organizzazione di iniziative di solidarietà, come ad esempio raccolte di fondi ed eventi beneficenza, finalizzato a specifici scopi o a sostegno dell'attività dell'Associazione;

- mediazione interculturale finalizzata al sostegno sanitario, linguistico e culturale dei soggetti svantaggiati provenienti da Paesi Esteri, per favorirne l'integrazione sociale, con particolare attenzione nei confronti dei minori non accompagnati.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi in tal modo raccolti alla realizzazione dei fini sociali. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e compiere senza restrizione alcuna tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dei suoi scopi, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione potrà, quindi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre persone giuridiche aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo II - Associati

Articolo 6) Definizione di Associato e Membri Volontari

6.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) **Associati Fondatori**, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) **Associati Onorari**, i quali sono i soggetti ammessi quali

membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) **Associati Ordinari**, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

6.3. Sono **Membri Volontari** coloro i quali collaborano gratuitamente alle attività dell'Associazione e sono esonerati dal versamento dei contributi, essi prendono parte all'Adunanza generale.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

6.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 7) Numero minimo di Associati e Domanda di ammissione

7.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

7.2. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile

7.3. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

7.4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea Direttiva.

7.5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la

qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

7.6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 8) Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi dell'Associazione;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9) Recesso dell'associato.

9.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associati.

9.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

9.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata

9.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

9.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10) Esclusione dell'associato.

10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per

gravi motivi.

10.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione

10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata

10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

10.5. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'interessato può richiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea Direttiva, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

10.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio e entrate

Articolo 11) Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dall'Associazione stessa valore il cui complessivo è pari ad **euro 31.498,00 (Euro trentunomilaquattrocentonovantotto e zero centesimi)**.

Articolo 12) Entrate

12.1. L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile mediante i seguenti contributi laddove non siano destinati a incrementare il patrimonio associativo:

- quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- quote iniziali;
- altri apporti degli Associati;
- elargizioni da parte di soggetti non Associati;
- i redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività dell'Associazione;
- da ogni altra entrata conseguita dall'Associazione;
- dai beni mobili e immobili che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

12.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e di quella

annuale. E' facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori.

Articolo 13) Quota iniziale e Quota annuale

13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale")

Articolo 14) Raccolta Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 15) Irripetibilità di apporti e versamenti

15.1. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo in favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione di cui allo Statuto e alla Normativa vigente; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione trasmissibile inter vivos o mortis causa.

Articolo 16) Incremento del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio

dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 17) Salvaguardia del patrimonio

17.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

17.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

17.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 18) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 19) Organi Dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Direttiva degli Associati;
- l'Adunanza Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo interno nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa;
- il Revisore legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa.

Articolo 20) Assemblea Direttiva degli Associati

20.1. L'Assemblea Direttiva è organo sovrano ed è costituita da tutti gli Associati di cui alle lettere **a),b)** e **c)** dell'

Articolo 6)e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua

approvazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli Associati che risultino ammessi a far parte dell'Associazione fino al giorno in cui è convocata l'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

20.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica, comunicato al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata

- almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio;
- quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro due giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

20.3. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto o dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono

valide

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

Non sono considerati validi e quindi sono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti, le schede bianche.

20.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non associato, non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in Assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta,

anche elettronica certificata (P.E.C.).

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in Assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Consiglio Direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'Assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'Assemblea.

20.5. Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea. **Si precisa che il diritto di voto spetta anche agli associati iscritti da meno di tre mesi, in deroga a quanto previsto dall'art.24 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.**

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo non hanno voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono consentite deleghe in bianco e ciascun delegato può rappresentare massimo 3 (tre) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia inferiore a 500 (cinquecento) e massimo 5 (cinque) associati qualora il numero complessivo degli associati iscritti sia pari o superiore a 500 (cinquecento).

20.6. Nelle votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

20.7. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo,
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che

lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 21) Adunanza Generale

L'Assemblea generale si compone di di tutte le categorie di Associati, nonché dei Membri Volontarie di tutti i soggetti legati all'Associazione da un rapporto di lavoro in corso sia di natura stabile che occasionale.

L'Assemblea Generale ha natura consultiva e di indirizzo. I suoi pareri non sono vincolanti. L'Assemblea Generale nomina tra i presenti un Segretario in occasione di ogni riunione al fine di dirigerne i lavori.

A titolo esemplificativo, l'Assemblea generale si pronuncia su:

- l'adozione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, prima che le medesime siano deliberate;
- sul bilancio di esercizio e su quello economico di previsione, contributi in conto esercizio e finanziamenti di qualsiasi genere

Articolo 22) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre eletti a maggioranza dall'Assemblea Direttiva degli associati per la durata di anni tre.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

I nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 23) Organi Del Consiglio

Ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 24) Funzionamento Del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia nella sede associativa, sia altrove, tutte le volte che il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritengano necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote sociali.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno e deve essere spedito in tempo utile, almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con un massimo preavviso di ventiquattro ore anche mediante contatti telefonici. Il Consiglio Direttivo può essere validamente costituito, ancorché non sia stato convocato nelle forme stabilite, quando siano presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti, i quali nominano un Segretario all'inizio di ogni seduta.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter cod.civ..

Le riunioni del Consiglio di Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Articolo 25) Poteri Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) determinare il contributo annuale;
- b) ratificare le spese e le obbligazioni assunte dal presidente;
- c) Convocare l'Assemblea Direttiva degli Associati;
- d) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati e dei Membri Volontari;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Articolo 26) Presidente E Vice Presidente

26.1 Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea tra i propri componenti.

La carica del Presidente e del Vice Presidente ha la medesima durata di quella del Consiglio Direttivo.

Essi cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

26.2. Il Presidente

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Direttiva e del Consiglio Direttivo;
- sorveglia sulla tenuta della documentazione contabile amministrativa e dei registri dell'Associazione medesima;
- cura il buon andamento dell'Associazione;
- può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri;
- nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli

scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

26.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano.

26.4. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Articolo 27) Nomina E Requisiti Dell'Organo Di Controllo

L'Assemblea Direttiva elegge l'Organo di Controllo, anche monocratico, la cui nomina è obbligatoria, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art.30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

Inoltre, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 cod. civ.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod.civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento

dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28) Revisore Legale Dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea Direttiva deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività realizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 29) Esercizi Associativi, Bilancio, Utili Ed Avanzi Di Gestione

29.1 Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.2 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (euro duecentoventimila e zero centesimi) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

29.3 Nei casi di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio deve essere redatto e approvato secondo le modalità prescritte dalla Normativa vigente.

29.4 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 30) Libri Obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Articolo 31) Scioglimento E Devoluzione Del Patrimonio

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea Direttiva

- in caso di raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- nel caso in cui tutti gli associati vengano a mancare.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32) Rinvio A Norme Di Legge

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di Associazione, salvo il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117."